

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FILETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1983

Nuova disciplina della responsabilità penale del corruttore

ONOREVOLI SENATORI. — Nella pratica quotidiana l'illecito è assai frequente e, aggravandosi sempre più, si è purtroppo tradotto in regola quasi costante, posto che la pubblica Amministrazione commette degli appalti e comunque stipula negozi giuridici nei confronti di enti o di privati.

Il cittadino è spesso esposto a richieste non dovute che, per l'ampiezza e la ricorrenza del fenomeno, sono entrate nel linguaggio comune con i sinonimi di « tangenti », bustarelle », « pizzi », « pedaggi » e così via.

Il fatto offende, come tante altre rovinose degradazioni del costume di un Paese impazzito dietro il denaro facile, ma trova nella legislazione penale presente un aiuto indiretto, strategicamente valutato dai corrotti, nella formulazione dell'articolo 321 del codice penale che ipotizza una identica sanzione per il corrotto e per il corruttore.

Avviene nella pratica che, nei casi diversi dalla fattispecie della concussione quando non vi è costrizione ed incerta appare la induzione, chi subisce l'illecita pretesa del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio usa il silenzio forzato per evitare un processo penale e la conseguente condanna, essendo la giusta denuncia documento di prova dell'illecito e fonte di san-

zione per il denunciante proprio per l'inaccettabile equiparazione di cui all'articolo 321 del codice penale.

Il favore così per un atto dovuto venduto al legittimo beneficiario, pena il ritardo, la complicazione, o gli « ulteriori atti istruttori » che spesso, privando di un tempestivo diritto, stroncano aziende di modeste capacità economiche, ha potuto proliferare per l'inerzia del legislatore che ha ommesso di occuparsi del grave ed esteso fenomeno.

Con il presente disegno di legge, che si sottopone al vostro esame, confidando nella moralizzatrice approvazione, si intende dare un contributo alla soluzione dell'anomala situazione del cosiddetto « corruttore » forzato per atto dovuto.

Risponde a principi morali e giuridici dichiarare non punibile chi si rivolge tempestivamente all'autorità giudiziaria denunciando l'illecita richiesta. In tal modo si premia una collaborazione che non può considerarsi delazione, perchè il denunciante è costretto a cedere all'illecito al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto e quindi legittimamente reagisce al sopruso altrui per difendere le sue ragioni e per assicurare alla giustizia chi ha preteso di speculare su un atto dovuto.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

L'articolo 321 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 321. - (*Pene e non punibilità per il corruttore*). — Le pene stabilite negli articoli 318, primo comma, 319 e 320 si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il danaro o altra utilità.

Qualora l'iniziativa di corruzione sia opera del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio e l'atto della pubblica Amministrazione sia dovuto, il corruttore non è punibile se informa l'autorità giudiziaria nel termine di un anno dalla commissione del fatto ».